



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 17 OTTOBRE 2018

Art. 3 (Accordo)

FINANZIARI

1. Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse: a. le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alla propria normativa; b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto. 2. Ferme restando le disposizioni del comma 1 (b) di cui sopra, la Parte ospitante fornirà cure d'urgenza presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese. 3. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi e di altre risorse delle Parti.

Versione in vigore dal 14 aprile 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

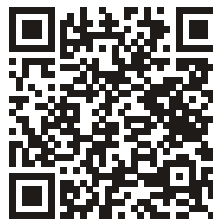
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018
Estremi	Legge 29 marzo 2021, n. 48
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-48-2021/accordo-art-3>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it